

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/30/CE, che deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012. La predetta direttiva, all'articolo 1, inserisce l'art. 17-bis nella direttiva del Consiglio 89/391/CEE (la quale concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si forma di una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.

Ciò costituisce una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano le Amministrazioni competenti in modo significativo.

In relazione alla circostanza che l'art. 1 della direttiva 2007/30/CE rimarca la necessità di evidenziare nella relazione il parere delle parti sociali, la disposizione che si propone attribuisce il compito di redigere la relazione, successivamente da inviare all'Unione europea, alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008), organismo pienamente operante – senza oneri per la finanza pubblica – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le parti sociali (tutti facenti parte della Commissione) possono discutere di ogni aspetto relativo all'attuazione pratica in Italia delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

RELAZIONE TECNICA

Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né l'istituzione di nuovi organi amministrativi o lo svolgimento di compiti che non rientrino nell'attività ordinaria degli organi amministrativi esistenti. Il recepimento della direttiva 2007/30/CE, anzi, avrà l'effetto di semplificare l'attività che di fatto le Amministrazioni competenti già svolgono, poiché attualmente vengono predisposte varie relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano le Amministrazioni in modo significativo. L'art. 1 della direttiva 2007/30/CE prevede, infatti, che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, con una parte generale, concernente la direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni. Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, pertanto, le Amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n° 1 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito:




[X] POSITIVO

[] NEGATIVO

6 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: *Schema di Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica.*

Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)

Sezione I – Il contesto e gli obiettivi

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Lo schema di decreto legislativo in esame mira a dare attuazione alla Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica.

Attualmente vengono predisposte, con cadenza annuale, varie relazioni sull'attuazione delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano l'Amministrazione in modo significativo.

La direttiva 2007/30/CE, all'articolo 1, inserisce l'articolo 17-*bis* nella direttiva del Consiglio 89/391/CEE prevedendo che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, con una parte generale, concernente la direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La criticità risiede nel vigente quadro normativo nazionale, non adeguato a quello europeo. La direttiva 2007/30/CE, infatti, prevede la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni che gli Stati membri dell'UE sono tenuti a presentare alla Commissione europea in merito all'attuazione pratica delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Occorre, pertanto, adeguare l'ordinamento interno al diritto comunitario, mediante l'intervento regolatorio in esame, il quale prevede, al fine di operare tale adeguamento, che le relazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, con una parte generale, concernente la direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere consiste nel fatto che attualmente vengono predisposte varie relazioni annuali sulle molteplici direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano l'Amministrazione in modo significativo. L'intervento regolatorio, pertanto, mira alla adozione di un testo che introduca una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa, senza penalizzare in alcun modo la salute e la sicurezza sul lavoro, considerato che non vengono introdotte disposizioni che modifichino gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro in tale materia.

Il recepimento della direttiva 2007/30/CE, pertanto, avrà l'effetto principale di semplificare l'attività che di fatto l'Amministrazione competente già svolge. L'intervento regolatorio, infatti, è finalizzato a recepire l'articolo 1 della direttiva 2007/30/CE, il quale prevede che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, con una parte generale, concernente la direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.

Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, pertanto, l'Amministrazione competente provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo precipuo dell'intervento regolatorio, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2007/30/CE, è quello di semplificare e razionalizzare le relazioni sull'attuazione pratica della normativa europea attraverso la predisposizione di una relazione da inviare all'Unione europea ogni cinque anni, da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008), organismo pienamente operante – senza oneri per la finanza pubblica – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le parti sociali (tutti facenti parte della Commissione) possono discutere di ogni aspetto relativo all'attuazione pratica in Italia delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle Amministrazioni competenti, le quali attualmente redigono varie relazioni sull'attuazione pratica delle molteplici direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con parametro temporale di riferimento al 31 dicembre 2012, pertanto, si procederà a verificare gli effetti prodotti dall'intervento regolatorio, nei termini di un più razionale utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispongono le Amministrazioni competenti.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatore.

Il destinatario dell'intervento regolatorio è la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, già istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la quale dovrà redigere una relazione unica, composta da una parte generale, concernente la direttiva 89/391/CEE, e da diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da presentare alla Commissione europea ogni 5 anni.

Ciò comporterà un alleggerimento degli oneri amministrativi gravanti su tutti i soggetti pubblici e privati che al momento cooperano al fine di elaborare le varie relazioni sull'attuazione pratica delle molteplici direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attualmente, infatti, la competente Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede ai Ministeri interessati in relazione alla materia delle singole direttive comunitarie (si tratta, normalmente, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), nonché alle Regioni e Province autonome e alle parti sociali, gli elementi di rispettiva competenza utili per la compilazione delle relazioni, provvedendo, poi, a collazionare tali elementi con quelli forniti dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a redigere le relazioni sulla base di tutti i dati acquisiti e a presentarle alla Commissione europea.

L'intervento regolatorio comporterà, pertanto, un alleggerimento degli oneri amministrativi gravanti su tutti i soggetti pubblici e privati sopra indicati, posto che il compito di redigere la relazione unica spetterà alla Commissione consultiva permanente sopra menzionata.

SEZIONE II

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'Amministrazione ha ritenuto di non effettuare consultazioni con soggetti esterni alla stessa in quanto l'intervento regolatorio non incide sulle prescrizioni sostanziali in materia

di salute e sicurezza sul lavoro, bensì riguarda soltanto un'attività amministrativa che deve essere svolta dagli organi competenti e di cui è destinataria la Commissione europea.

SEZIONE III

LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Non si è rivelata possibile l'opzione del non intervento atteso che lo schema normativo in questione mira ad ottemperare a puntuali obblighi di matrice europea. Il mancato intervento, infatti, lascerebbe invariata la situazione attuale. Al momento, infatti, vengono predisposte varie relazioni annuali sulle molteplici direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano l'Amministrazione in modo significativo. Tale situazione non è conforme al diritto comunitario e comporta oneri amministrativi superflui per l'Amministrazione.

L'intervento regolatorio prevede, invece, che venga redatta una relazione unica, composta da una parte generale, concernente la direttiva 89/391/CEE, e da diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da presentare alla Commissione europea ogni 5 anni.

SEZIONE IV

LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

L'Amministrazione non ha valutato opzioni alternative diverse, considerati i limiti stringenti imposti dalla direttiva europea, la quale non consentiva ampi spazi di discrezionalità al legislatore nazionale.

Per quanto concerne, poi, la scelta della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, quale soggetto tenuto a redigere la relazione quinquennale, si è tenuto conto del fatto che la composizione della medesima assicura la presenza di rappresentanti delle Amministrazioni statali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle parti sociali.

SEZIONE V

LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento regolatorio si è reso necessario per consentire una semplificazione ed una razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica della normativa europea.

a) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo di analisi per la misurazione degli effetti del provvedimento in esame è stato valutato dalla Commissione europea nella fase ascendente della formazione della direttiva

2007/30/CE. Pertanto, l'Amministrazione non ha proceduto ad ulteriori valutazioni, considerato anche il fatto che l'intervento regolatorio riduce gli oneri amministrativi gravanti sull'Amministrazione medesima.

b) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'intervento regolatorio, in conformità alla direttiva 2007/30/CE, introduce l'obbligo per la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di redigere, ogni cinque anni, un'unica relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE.

Conseguentemente, il principale vantaggio derivante dall'intervento regolatorio in esame sarà quello di semplificare l'attività che di fatto l'Amministrazione competente già svolge, poiché attualmente vengono predisposte varie relazioni annuali sull'attuazione delle molteplici direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano l'Amministrazione in modo significativo.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

c) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

d) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non si è proceduto a nessuna comparazione in quanto, per i motivi indicati nella Sezione IV, non sono state valutate opzioni alternative.

e) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Poiché le procedure introdotte dall'intervento regolatorio costituiscono integrazioni e precisazioni di procedure già in atto, non vi sono fattori che possano condizionare l'immediata adozione delle stesse e dalle medesime non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, pertanto, l'Amministrazione competente provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

SEZIONE VI

L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio in esame non avrà alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE VII

LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) Soggetti responsabili dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008), organismo pienamente operante – senza oneri per la finanza pubblica – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché le parti sociali (tutti facenti parte della Commissione) possono discutere di ogni aspetto relativo all'attuazione pratica in Italia delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

b) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Si tratta di un intervento normativo obbligatorio per recepire nell'ordinamento interno una direttiva comunitaria, per cui saranno utilizzati gli ordinari strumenti di pubblicità degli atti normativi previsti per tali fattispecie.

Non sono comunque previste altre forme di pubblicità specifiche.

c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà svolto dal Ministero del lavoro con le modalità e le strutture già esistenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà effettuata, a cadenza biennale, la prescritta VIR nella quale verranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle Amministrazioni precedentemente coinvolte nella redazione delle varie relazioni sull'attuazione pratica;
- verifica della puntualità dell'adempimento, da parte della Commissione consultiva permanente, degli adempimenti attribuiti alla medesima da parte dell'intervento regolatorio;

- verifica dell'effettivo snellimento delle procedure, anche ai fini di una più efficace acquisizione dei dati da parte della Commissione europea.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Schema di Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di Decreto Legislativo è stato predisposto al fine di dare attuazione alla Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le Direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica. Direttiva che deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012.

L'intervento normativo in oggetto assume il carattere della necessità non solo per dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva 2007/30/CE ma anche al fine di introdurre una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Attualmente è già prevista la predisposizione di relazioni annuali concernenti lo stato di attuazione delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previste dalla legislazione vigente, che impegnano le Amministrazioni in modo significativo sia dal punto di vista di impiego di risorse umane sia dal punto di vista della programmazione delle attività degli uffici interessati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con riferimento all'incidenza del provvedimento normativo sulle leggi ed i regolamenti vigenti, si rileva, preliminarmente, che la direttiva 2007/30/CE, all'articolo 1,

inserisce l'articolo 17-bis nella direttiva del Consiglio 89/391/CEE (la quale concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle Direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che consta di una parte generale, concernente la sopra citata Direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da presentare alla Commissione europea con cadenza quinquennale. Ciò costituisce una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa e un'importante razionalizzazione dell'attuazione pratica.

In attuazione della direttiva 2007/30/CE, il decreto legislativo in esame integra l'articolo 6, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (c.d. "Testo unico sicurezza") mediante l'aggiunta, dopo la lettera i), della lettera i-bis) che recita: "*redige ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio*". Viene previsto, in tal modo, un nuovo compito che deve svolgere la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, già istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si precisa che tale compito è riconducibile all'attività ordinaria di tale Commissione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi costituzionali, sia per quanto concerne l'oggetto del provvedimento, ossia l'attuazione della Direttiva comunitaria 2007/30/CE in ossequio alla previsione dell'articolo 11 della Costituzione, sia per quanto riguarda il tipo di fonte del diritto utilizzato, ossia il Decreto legislativo di cui all'articolo 76 della Costituzione.

Lo Stato italiano, membro dell'Unione Europea, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 117 della Costituzione, nonché dell'articolo 10 del TCE, è tenuto, secondo il principio di leale collaborazione, ad assicurare l'esecuzione sul territorio nazionale, degli atti delle Istituzioni europee. In particolare, le direttive comunitarie - vincolando gli Stati solo alle finalità che perseguono - ai sensi dell'articolo 288 del TFUE (già articolo 249 del TCE), richiedono l'emanazione di un apposito atto normativo interno di recepimento.

La legge comunitaria è lo strumento introdotto nell'ordinamento giuridico italiano per il recepimento delle direttive comunitarie, dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. legge La Pergola), in seguito sostituita dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

La legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ha delegato il Governo per l'attuazione di direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, l'articolo 2, recante principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, nonché l'Allegato B.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo in questione non incide sulle competenze e sulle funzioni delle Regioni e degli enti locali. Il provvedimento, infatti, non reca principi fondamentali a cui debba far seguito la legislazione regionale di dettaglio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, il quale contempla la "*tutela e sicurezza del lavoro*" tra le materie di legislazione concorrente. Tuttavia, poiché lo schema di decreto attribuisce a un organo amministrativo già esistente – ossia la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – il compito di redigere la relazione sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si provvederà ad acquisire, sullo schema di decreto, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ottemperanza al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui alle previsioni dell'articolo 118, comma 1, della nostra Carta Costituzionale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il presente schema di decreto legislativo non comporta alcun ulteriore intervento di rilegificazione e, come già evidenziato, comporta una notevole semplificazione dell'attività amministrativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Allo stato, oltre al provvedimento in essere, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella oggetto del Decreto di recepimento della Direttiva all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato, non si registrano in materia pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di decreto legislativo in questione, che costituisce attuazione di una direttiva europea, trova il suo fondamento non in specifiche criticità emerse in relazione all'attuale quadro normativo nazionale, bensì nella necessità di conformarsi a specifici obblighi di matrice comunitaria e semplificare e razionalizzare le relazioni sull'attuazione pratica.

Il provvedimento proposto, pertanto, mira alla adozione di un testo che avrà l'effetto di semplificare l'attività che di fatto le Amministrazioni competenti già svolgono.

Si precisa, inoltre, sotto un profilo più generale, che gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 10 TCE, hanno l'obbligo di adottare misure idonee a garantire l'applicazione e l'operatività nell'ordinamento giuridico interno, sia degli obblighi derivanti dai Trattati (diritto originario), sia dagli atti delle Istituzioni Europee (diritto derivato). Si tratta del principio di leale collaborazione.

Nell'ordinamento giuridico italiano, tale principio, trova il proprio fondamento nell'articolo 11 della Costituzione, che sancisce una limitazione della sovranità dello Stato italiano, nei confronti di Organismi sovranazionali, nel caso specifico, dell'Unione europea.

Con riguardo al diritto derivato, la questione si pone solo con riferimento alle direttive comunitarie, atteso che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ai cittadini degli Stati membri e le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi soltanto per i singoli destinatari. Le direttive, ai sensi dell'articolo 249 TCE (in seguito: articolo 288 del TFUE), dettano solo un obbligo di risultato, lasciando agli Stati membri la scelta circa gli strumenti normativi da utilizzare per ottenerlo.

La fase discendente costituisce il processo di recepimento delle direttive nell'ordinamento italiano.

La legge Comunitaria è il principale strumento di attuazione della normativa comunitaria e disciplina modalità e tempi per il recepimento delle direttive. Essa è regolata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".

Il Decreto di recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/30/CE costituisce, quindi, atto necessario per il rispetto degli impegni comunitari assunti dallo Stato italiano, ai sensi del citato articolo 11 della Costituzione.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo in esame è compatibile con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno specifiche indicazioni circa la regolamentazione di materia analoga negli altri Stati membri dell'UE.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vi sono nuove definizioni normative introdotte dal testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Dall'analisi delle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo risulta la correttezza dei riferimenti normativi in esso contenuti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

E' stata utilizzata la tecnica della novella legislativa al fine di integrare l'articolo 6, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il decreto proposto non comporta alcuna abrogazione in quanto attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro un nuovo compito, riconducibile all'attività ordinaria di tale Commissione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi, né alcuna riviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

E' previsto che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, già istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rediga ogni cinque anni la relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1, comma 1, dello schema di decreto). La prima relazione in questione, relativa al periodo 2007-2012, sarà predisposta entro il 30 giugno 2013 (art. 1, comma 2, dello schema di decreto).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'Amministrazione utilizza i dati statistici già disponibili presso la medesima. Allo stato, pertanto, non appare necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.